

COMUNE DI MOLFETTA

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**

INDICE

CAPO I **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 6
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 8
.....	
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 8
.....	
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 8
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 10
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 10

CAPO II **PUBBLICITA' ORDINARIA**

Art. 10 - Impianti pubblicitari Permanenti.....	pag. n. 10
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 12
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 14
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 17
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 18
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 19
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 19
Art. 18 - Impianti pubblicitari Temporanei.....	pag. n. 19
Art. 19 - Striscione	pag. n. 20
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 20
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 21
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 22
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 22
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 22

CAPO III **PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 23
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 23
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 24
Art. 28 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 24
Art. 29 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 25
Art. 30 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 25
.....	
Art. 31 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 26
Art. 32 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 27

CAPO IV **NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE**

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 27
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 27
Art. 35 - Vigilanza e Sanzioni.....	pag. n. 28
Art. 36 - Norma di rinvio	pag. n. 28

Allegato <A>:

Tabelle e Tavole relative alle pubbliche affissioni;
Rilievo fotografico delle nuove posizioni per le pubbliche affissioni;
Tipologie consentite per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;

Allegato :

Quadro d'unione;

Allegato <C>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Allegato <D>:

Censimento degli impianti pubblici affissionistici – privati – e privati per affissioni dirette in atto al 19/03/2004;

Allegato <E>:

Relazione illustrativa;

CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Molfetta è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93; esso si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'allegato <A> contenente: tabelle e tavole relative alle pubbliche affissioni; rilievo fotografico delle nuove posizioni per le pubbliche affissioni; tipologie consentite per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'allegato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni ed impianti privati; nell'allegato <C>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento; nell'allegato <D>: censimento degli impianti pubblici affissionistici - privati e privati per affissioni dirette in atto al 19/03/2004 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare; nell'allegato <E>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Molfetta. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici e pubblicitari privati in atto ed la previsione dei nuovi impianti.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come

elencati agli artt. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

ART. 3

Titolo autorizzativo per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 18 del presente Regolamento.

Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Molfetta previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Molfetta previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposito titolo autorizzativo al Comune di Molfetta. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari privati di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Molfetta, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la durata della pubblicità, la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel capo I e II del Regolamento TOSAP nel caso

l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgvo n.285/92, nel D.P.R. n.495/92 e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per gli impianti pubblicitari da installarsi su proprietà privata, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area stessa; mentre se l'impianto è da installarsi su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'interessato dovrà richiedere apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari privati, di cui ai successivi artt.10 e 18, su aree pubbliche o private sarà rilasciato dal Settore Tributi e Concessioni Comunali, previo parere tecnico degli Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo.

L'installazione dell'impianto pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Esso ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, entro 60 giorni prima della scadenza, corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

Le istanze per l'installazione degli impianti pubblicitari privati possono essere prodotte, per i cartelli permanenti di cui all'art. 12, per un massimo di mq 60 di superficie espositiva per ciascuna istanza e per un massimo di mq 100 di superficie espositiva per ciascun anno solare e sono istruite e perfezionate, sino al rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione comunale.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il ROSSO, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle

disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

Prima del rilascio dell'autorizzazione il titolare della stessa dovrà dimostrare di possedere apposita polizza per R.C. per danni a cose e persone, valida per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione per un massimale di € 500.000,00 per ogni infortunio.

Il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'installazione di impianti pubblicitari è subordinato alla consegna di apposita garanzia in favore del Comune di Molfetta per un valore di:

- € 1.000,00 per ciascun cartello pubblicitario con dimensione espositiva complessiva fino a mq. 10,
- € 2.000,00 per ciascun cartello pubblicitario con dimensione espositiva complessiva oltre mq. 10 e per ciascun cartello elettronico a Led,
- € 400,00 per ciascun arredo urbano e per ciascuna preinsegna singola fermo restando che nell'ipotesi di più preinsegne installate su singolo impianto, quest'ultimo è considerato "cartello pubblicitario" con superficie espositiva pari alla somma delle superfici di ciascuna preinsegna,
- per gli impianti pubblicitari temporanei la garanzia è determinata in € 400,00 per singola fattispecie,

che il Comune potrà utilizzare per la rimozione coatta degli impianti stessi ovvero in caso di omesso o parziale versamento del canone di concessione dovuto dal titolare dell'autorizzazione/concessione.

La garanzia deve essere costituita esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- versamento effettuato in numerario presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro della reversale dall'Ufficio Comunale di Ragioneria;
- polizza fidejussoria assicurativa costituita da una compagnia di assicurazione compresa nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISVAP;
- fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito abilitato di cui all'art. 107 del d. lgs. 1.9.1993 n.385.

Negli ultimi due casi la cauzione deve contenere le seguenti apposite clausole: “la banca (o società assicuratrice) dichiara di presentare la presente fidejussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del codice civile e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile. Si assicura inoltre il soddisfo di quanto garantito con la presente fidejussione entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione”.

Inoltre la fidejussione bancaria o assicurativa deve avere validità per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione maggiorato di 120 giorni, nel caso di autorizzazione ex art. 10, e di 60 giorni, nel caso di autorizzazione ex art. 18.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione,

progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10
- dai segnali di indicazione m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette prescrizioni non si applicano per gli impianti pubblicitari installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali è stato formalmente rilasciato parere favorevole, ai sensi del D.Lgvo n.285/92, dal Corpo di P.M..

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

ART. 10

Impianti Pubblicitari Permanenti

La pubblicità esterna sugli impianti permanenti (con durata in opera non inferiore all'anno) di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus e quelle previste dall'art. 17 del presente regolamento.

La superficie della pubblicità esterna sugli impianti permanenti, risultante dalle dichiarazioni di pubblicità alla data del 19/03/2004 è pari a mq.2154 (escluse le insegne di esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici), largamente inferiore al limite massimo di mq.6200 previsto all'art.5 comma 2 lettera a) del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

- cartello pubblicitario	mq	4850	78,2%
- preinsegne	“	450	7,3%
- transenne parapetonali	“	180	2,9%
- pensiline bus	“	80	1,3 %
- altre (art.17)	“	640	10,3%
Totale	“	6200	100%

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria “Allegato C” al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Molfetta ricadenti all'interno della zona territoriale omogenea <A1> del vigente P.R.G. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Molfetta a prevalente destinazione residenziale ricadenti all'interno della zona territoriale omogenea <A2> del vigente P.R.G.; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Molfetta come delimitato ai sensi del Codice della strada e le aree (PIP) ed ampliamento (PIP). In tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Molfetta come delimitato ai sensi del Codice della strada. In tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La superficie autorizzabile per la pubblicità esterna a mezzo "Cartello Pubblicitario" è pari a mq 4850.

A ciascun soggetto concessionario potrà essere autorizzata una superficie espositiva max di mq.600.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari devono essere conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie espositiva massima complessiva di mq. 25 (venticinque). I cartelli potranno essere collocati, esclusivamente, a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq. 1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta. In questa zona, la struttura ed i profilati di metallo utilizzati per le tipologie dei cartelli consentiti, in questo ambito, dovranno obbligatoriamente essere di ghisa o verniciati con finitura color ghisa.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati, esclusivamente, a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere

luminosi per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, di tipo monofacciale di superficie massima di mq.18,00, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 130 mq.(centotrenta). In questa zona, la struttura ed i profilati di metallo utilizzati per le tipologie dei cartelli consentiti, in questo ambito, dovranno obbligatoriamente essere di ghisa o verniciati con finitura color ghisa.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 del presente Regolamento. E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie espositiva massima complessiva di mq. 3995 di cui max mq. 900 (novecento) con tipologia "POSTER" su supporto monofacciale di formato cm. 600x300. L'installazione è consentita lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile e quello animato, con tecnologia a LED.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie espositiva massima complessiva di mq. 700 (settecento), nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del codice della strada; è vietata la luce intermittente, ma è consentito il messaggio variabile e quello animato, con tecnologia a LED.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Esse sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione del comma precedente, esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito, sono consentite solo le insegne a parete frontali. Esse potranno essere collocate al piano terra, nello spazio compreso tra l'intradosso dell'architrave soprastante e gli stipiti delle vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Restano, comunque fatte salve le eventuali norme e prescrizioni più di dettaglio previste dai piani particolareggiati e/o di recupero.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°1. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq. 1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. Anche per questo ambito sono fatte salve eventuali norme e prescrizioni di dettaglio previste dai piani urbanistici esecutivi.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello

stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m. 4 se sporgenti verso la strada e a m. 3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm. 50. Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a due minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Molfetta può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la

visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Molfetta potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La superficie autorizzabile per la pubblicità esterna a mezzo "PREINSEGNA" è pari mq 450. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di m. 1,25x0,50 (così come previsto dalle norme CEE).

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Non si adottano per le Preinsegne le prescrizioni di cui al precedente art. 7 relative alle distanze e ai distacchi dagli altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N.1 e N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Molfetta si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

ART. 15

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto. La superficie autorizzabile per la pubblicità esterna a mezzo TRANSENNA PARAPEDONALE è pari a mq 180.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno

composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapedonale non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Molfetta e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate. La superficie autorizzabile per la pubblicità esterna a mezzo PALINE E PENSILINE FERMATA BUS è pari a mq 80.

ART.17

Altre forme di pubblicità esterna

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La superficie autorizzabile per dette forme di pubblicità esterna è pari a mq 640.

ART. 18

Impianti Pubblicitari Temporanei

La pubblicità esterna sugli Impianti temporanei (con durata in opera non superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione) viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali. L'installazione del mezzo pubblicitario temporaneo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Riguardo la pubblicità esercitata per mezzo dei veicoli pubblicitari (camion mobili o vele), gli stessi possono circolare con l'autorizzazione emessa dal Comando di Polizia Municipale. Non sono consentite le soste.

L'esercizio della Pubblicità esterna sugli impianti temporanei viene autorizzato dal Settore Tributi e Concessioni Comunali previo parere tecnico in ordine alla viabilità, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata non più di 60 giorni prima della data di inizio dell'occupazione richiesta. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro 30 giorni prima della scadenza.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Molfetta. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinata da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2, N.3 e N. 4 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinata da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali e pubblicità commerciali.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di

Molfetta. L'esposizione di standardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 N.3 e N. 4 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali e pubblicità commerciali.

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

In ogni caso lo standardo non potrà mai essere collocato utilizzando infrastrutture pubbliche quali pali di illuminazione, cavi elettrici, segnaletica verticale ed altro.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di *m.1,40 x 1,50* per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a *m.2,50* prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza della sede dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a *m.1,50*.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali nonché alla pubblicizzazione commerciale in quantità non superiore a n° 2 cartelli per ciascun richiedente, per un massimo complessivo di 12 cartelli”;

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l’installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione commerciale in quantità non superiore a n° 3 cartelli per ciascun richiedente, e per un massimo complessivo di n. 18 cartelli nell’AMBITO N.2 e in quantità non superiore a n. 4 cartelli per ciascun richiedente, per un massimo complessivo di n. 20 cartelli nell’AMBITO N.3.”

AMBITO N.4 - è consentita l’installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione commerciale in quantità non superiore a n° 6 cartelli per ciascun richiedente per un massimo complessivo di n. 25 cartelli.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all’art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell’apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E’ autorizzabile l’esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, per la durata dell’occupazione temporanea, previo progetto approvato dal Comune di Molfetta il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Molfetta, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'allegato <A>; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato cm. 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni stradali, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

Dette prescrizioni non si applicano per gli impianti affissionistici installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali è stato formalmente rilasciato parere favorevole, ai sensi del D.Lgvo n.285/92, dal Corpo di P.M..

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è

consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 29

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.30

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI MOLFETTA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'allegato <A>:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone; i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione; la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto; il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

All'interno dell'Ambito n°1 gli impianti affissionistici saranno unicamente del tipo "Catullo" riportato in fotografia nell'Allegato <A>; tutti gli impianti affissionistici esistenti nell'ambito n°1 dovranno adeguarsi al presente comma entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

ART.31

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 19/03/2004 risultano n°393 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 1.732,56 mq.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici indicati nel censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di

quanto prescritto al comma 2 dell'art.6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in cui la quantità delle Pubbliche affissioni viene stabilita in 40 mq. ogni mille abitanti, preso atto del dato ISTAT per cui il numero di abitanti nel Comune di Molfetta è quantificato in 62.546 unità alla data del 31/12/2001, gli Impianti affissionistici che non verranno rimossi saranno integrati con l'installazione di n° 139 nuovi impianti pari a mq.748,00, per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 532 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.2480,00, pari a 40 mq.ogni mille abitanti.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni saranno previsti, nel territorio comunale, mq.750 per gli impianti affissionistici pubblici da assegnare a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, previa apposita gara. A tale scopo, la superficie di mq.750 sarà suddivisa in più lotti, la cui consistenza e localizzazione sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara. A ciascun soggetto concessionario potrà essere autorizzata una superficie espositiva max di mq.150.

ART.32

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'allegato <A>. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 3 dell'art.6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: n° 252 impianti per mq.1116,00, nei quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica e di carattere funerario.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n° 280 impianti complessivi per mq.1.364,00), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale e così ripartiti: n° 153 in categoria speciale per mq. 668, e n° 127 in categoria normale per mq. 696 .

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

Non è consentita l'effettuazione delle affissioni pubbliche o private su supporti provvisori o comunque diversi da quelli previsti dal presente Piano.

ART.34

Adeguamento alla normativa

Ai mezzi pubblicitari, privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Molfetta, si applica l'art. 23 comma 13 bis del D.Lgvo N. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

I mezzi pubblicitari, di cui all'art.10 e 18, privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Molfetta e/o da altri Enti pubblici, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della diffida - ordinanza di rimozione dei medesimi.

I mezzi pubblicitari, esistenti sulla base di autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune di Molfetta e/o da altri Enti pubblici, ma non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento di attuazione, dovranno essere adeguati e/o trasferiti, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del Piano. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento avrà durata triennale, rinnovabile secondo le modalità del CAPO I.

In deroga a quanto precedentemente disposto, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento (superficie espositiva max di mq. 600 per ciascun soggetto concessionario) dovrà realizzarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Le istanze già presentate per il rilascio di Concessione e/o Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, saranno istruite ed evase seguendo l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo comunale.

ART. 35

Vigilanza e Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Settore Sicurezza, Settore Territorio e del Concessionario del servizio pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni, richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP ed imposta sulla Pubblicità.

Gli impianti pubblicitari privati privi di titolo autorizzativo ovvero per quelli autorizzati, ma non conformi alle prescrizioni del presente piano e non adeguati, ai sensi del precedente art.34, saranno rimossi dal Concessionario del servizio pubblicità, previa notifica di diffida-ordinanza di rimozione, emessa dal Dirigente del Settore Sicurezza.

ART. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.